

	L'opzione standard	L'anticipo mensile in busta paga
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> - Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. - Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, come sopra determinati, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. - I contratti collettivi possono stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - I lavoratori dipendenti del settore privato ammessi all'opzione sperimentale di avere in busta paga il Tfr maturando dal 1° aprile prossimo al giugno 2018 (con contratto in corso almeno da 6 mesi) dovranno effettuare una domanda (istanza di accesso) su modulo Inps da consegnare al datore - Sono esclusi i lavoratori domestici e gli agricoli - la possibilità è preclusa anche per i dipendenti di un'azienda sottoposta a procedura concorsuale o alla quale è stata concessa la cassa integrazione straordinaria o in deroga
Campo di applicazione	<p>a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;</p> <p>b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto - Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali 	<ul style="list-style-type: none"> - Il lavoratore che ottiene la quota di Tfr maturando in busta paga non potrà revocare la scelta per tutto il triennio della sperimentazione - Il lavoratore che ha ottenuto un finanziamento bancario mettendo come garanzia del contratto proprio il Tfr maturato non può chiedere il Tfr maturando in busta - La scelta congela il conferimento del Tfr alla previdenza complementare (per chi vi aveva aderito)
La tassazione	<p>Tassazione separata</p> <ul style="list-style-type: none"> - è ottenuta a seconda del numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio: il risultato è una tassazione che - nella maggior parte dei casi - è sensibilmente più bassa di quella ordinaria. - l'imposta, così calcolata, non è applicata a titolo definitivo poiché viene successivamente riliquidata da parte dell'agenzia delle Entrate, in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr - è direttamente l'agenzia delle Entrate che richiede al contribuente di versare la maggior imposta eventualmente dovuta, sulla base del criterio di cui sopra. 	<p>Tassazione ordinaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'anticipo del Tfr introdotto dalla legge di stabilità 2015 è assoggettato a tassazione ordinaria ma non viene calcolato ai fini della definizione del reddito valido per il bonus Irpef degli 80 euro - la ricomprensione delle quote di Tfr maturando nel reddito comporta effetti negativi con riferimento alle prestazioni legate all'Isee e al godimento degli assegni per il nucleo familiare Inps - con la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, il lavoratore a termine va a perdere le specifiche detrazioni d'imposta previste per questa tipologia contrattuale (61,97 euro annuali)